

BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2017

Indetto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 24/2001 e successive modificazioni e del "Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) e disciplina per la formazione della graduatoria" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2017 - art. 3 e successive "Norme transitorie e finali".

IL DIRIGENTE

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 06/06/2017

RENDE NOTO

che da **Venerdì 09/06/2017 fino alle ore 12:00 di Venerdì 30/06/2017**, presso lo Sportello Sociale del Settore Servizi alla Persona – Via Roma 14 – Castelnovo ne' Monti, è possibile presentare domanda per essere inseriti nella graduatoria comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), utilizzando **esclusivamente** i moduli presenti sul sito del Comune di Castelnovo ne' Monti (www.comune.castelnovo-nemonti.re.it) o in forma cartacea presso l'ufficio stesso.

Chi desidera essere assistito nella compilazione della domanda dovrà prendere appuntamento con lo Sportello Sociale del Settore Servizi alla Persona ai n. 0522/610207 – 610232.

PREMESSA

La normativa di riferimento è la Legge della Regione Emilia Romagna (d'ora in poi LRER) n. 24/2001 integrata e modificata con la Legge della Regione Emilia Romagna n. 24/2013;

I requisiti per l'accesso negli alloggi E.R.P., indicati al successivo art. 2, ai sensi della LRER 24/2001, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo per quanto specificatamente previsto sia nella LRER che nel regolamento comunale per la sola permanenza.

ART. 1 – SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, salvo nei casi in cui si fa espressamente riferimento a requisiti che debbono essere in capo all'intero nucleo familiare.

Si considera nucleo familiare quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda (art. 24 della LRER e successive integrazioni):

- Coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- Figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi conviventi;
- Affiliati conviventi

- Conviventi, ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado
- Affini fino al secondo grado;
- Persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante certificazione anagrafica di stato di famiglia che attesta la composizione e la data di costituzione del nucleo familiare.
- I minori in affido all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

ART. 2 – Requisiti per l'accesso

Gli alloggi E.R.P. sono assegnati ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti dall'art. 15 della LRER e successive modificazioni, dalla delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 15 del 09/06/2015 e dalla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 894 del 13/06/2016 e indicati all'Allegato 1 del regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) e disciplina per la formazione della graduatoria, che di seguito si riportano:

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente.

Può richiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a.1 cittadino italiano;
- a.2 cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3 familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) Residenza o sede dell'attività lavorativa

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che :

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;

b.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o, nel caso di Unioni di Comuni, nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

c) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

c.1) I **componenti il nucleo avente diritto** non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione dell'alloggio ERP:

- La titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.
- La nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%.
- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560 comma 3, c.p.c..
- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

d.1) I **componenti il nucleo avente diritto** non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.2) I **componenti il nucleo avente diritto** non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da

certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

e) Requisito del "Reddito del nucleo avente diritto"

Il requisito del reddito si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

a) ISEE

Il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 17.154,00 Euro

b) PATRIMONIO MOBILIARE

Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 35.000,00 euro.

Per verificare il rispetto di tale valore si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

c) DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICATIVE

Entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP o per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- L'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto richiedente appartiene);
- Il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

ART. 3 – AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. 2 del presente Bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono inserite nel modulo di domanda di partecipazione.

La dichiarazione falsa o mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, avente validità biennale ai fini dei successivi aggiornamenti, deve essere presentata in bollo da Euro 16,00, nei termini indicati nelle premesse del presente bando, **utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dal Settore Servizi alla Persona.**

Non saranno ritenute valide domande presentate utilizzando altri moduli.

Tutte le domande presenti nell'ultima graduatoria approvata in base al regolamento previgente sono considerate decadute anche se ancora in corso di validità

ART. 5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

A) La graduatoria è stilata sulla base dei seguenti criteri:

Condizioni oggettive (riferite alla situazione abitativa del nucleo richiedente)

Condizioni economiche (riferite alla situazione economica del nucleo familiare richiedente)

Condizioni soggettive (riferite al nucleo familiare richiedente)

Condizioni di incremento del punteggio ottenuto con le Tabelle A – B – C-(riferite a particolari condizioni del nucleo richiedente)

I singoli punteggi per i diversi tipi di condizioni sono indicati all'**ALLEGATO 1** del presente bando.

B) L'istruttoria delle domande presentate per l'assegnazione di alloggi di ERP e la relativa attribuzione dei punteggi, viene effettuata dall'ufficio preposto. I punteggi vengono attribuiti sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata alla stessa dal richiedente. In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà così determinata: prima i richiedenti residenti nel Comune di Castelnovo ne' Monti ordinati secondo l'anzianità di residenza, poi i richiedenti non residenti, ma con attività lavorativa nel Comune, ordinati secondo la data di arrivo della domanda.

Le domande presentate, che necessitano di regolarizzazione su richiesta dell'ufficio e che non sono state regolarizzate dal richiedente **entro il 08/07/2017** verranno considerate escluse nel caso di mancata documentazione di un requisito, mentre in caso di mancata documentazione di una condizione di punteggio lo stesso non verrà attribuito.

La graduatoria così ottenuta viene sottoposta alla Commissione per l'Edilizia Residenziale pubblica nominata ai sensi dell'art. 8 del regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) che, verificati i requisiti e i punteggi, redige apposito verbale.

ART. 6 – VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria viene approvata in via definitiva con determinazione dirigenziale:

- resta pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio e sul sito del Comune di Castelnovo ne' Monti
- entra in vigore il giorno successivo all'approvazione e rimane in vigore sino all'approvazione del successivo aggiornamento.

Qualora, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, dovesse risultare un'errata attribuzione di punteggio alla quale conseguia la collocazione del richiedente utile per l'assegnazione dell'alloggio, l'Ufficio preposto, in sede di autotutela amministrativa, provvede a comunicare all'interessato che la posizione in graduatoria è dovuta ad errore nell'attribuzione del punteggio richiesto, assegnando un termine di 10 giorni per l'eventuale produzione di controdeduzioni, decorso il quale il dirigente dell'Ufficio preposto, determina con provvedimento definitivo la nuova collocazione in graduatoria.

Nelle more dell'esame di eventuali controdeduzioni presentate, l'Ufficio preposto prosegue l'attività di assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria vigente.

La graduatoria approvata resta aperta anche per gli anni successivi e viene aggiornata con cadenza annuale, di norma entro il mese di giugno di ogni anno. In essa si andranno ad aggiungere le nuove domande e/o eventuali aggiornamenti presentati.

ART. 7 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Gli alloggi disponibili sono assegnati dal Comune nell'ordine di priorità definito dalla graduatoria vigente in base alla superficie abitativa parametrata al numero dei componenti del nucleo al momento della verifica per l'assegnazione, alle esigenze abitative del nucleo e alla necessità di razionalizzare l'uso del patrimonio abitativo pubblico.
2. La superficie viene parametrata in base ai seguenti criteri:
 - Ai nuclei famigliari composti da 1 e 2 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 60 mq.;
 - Ai nuclei famigliari composti da 3 e 4 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 80 mq.;
 - Ai nuclei famigliari composti da 5 persone sono assegnabili gli alloggi con superficie fino a 90mq.;
 - Ai nuclei famigliari composti da 6 persone e oltre sono assegnabili gli alloggi con superficie oltre i 90 mq.;
3. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei famigliari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di nascita, adozione o di affidi;
4. Il Comune può effettuare di volta in volta, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati, qualora le caratteristiche dei nuclei famigliari aventi diritto all'assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato, in rapporto anche alle condizioni degli altri nuclei famigliari collocati in graduatoria.

ART. 8 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Il Comune comunica per iscritto agli aventi diritto le disposizioni assunte dalla Commissione. Gli aventi diritto hanno tempo 7 giorni per far pervenire accettazione formale. A seguito dell'accettazione viene predisposto l'atto di assegnazione ed entro 30 giorni dalla sua notifica il beneficiario ha tempo per formalizzare la firma contrattuale.

L'assegnatario può rinunciare alla sottoscrizione dell'accettazione dell'alloggio. Una volta sottoscritta la rinuncia non sarà possibile per l'assegnatario ritirarla. Il richiedente sarà eventualmente convocato al momento dell'assegnazione conseguente a successivo aggiornamento della graduatoria, fatte salve le necessarie verifiche sulla permanenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dell'assegnazione. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e comporta la risoluzione del diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

ART. 9 – CONTROLLI

1. Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione sulle domande presentate. L'ufficio preposto attiva le procedure di verifica previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni ISE.
2. In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano immediatamente disponibili.
3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la domanda non viene ammessa in graduatoria. Si provvederà alla denuncia all'autorità competente per i reati previsti in ordine alle dichiarazioni non veritiere.
4. In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese le situazioni di omissioni, viene esclusa dalla graduatoria.
5. L'ufficio dispone inoltre controlli ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente comma 1 attingendo alle banche dati disponibili e avvalendosi della collaborazione di altri uffici pubblici.

ART. 10 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informativi ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Castelnovo ne' Monti. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

ART. 11 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRER 24/2001 e ss.mm.ii. e al "Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) e disciplina per la formazione della graduatoria" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2017.

Il Responsabile del procedimento e del Trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Grazia Simonelli

ALLEGATO 1

A-Condizioni oggettive

A-1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno un anno alla data della domanda o dell'ultimo aggiornamento dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

A-1.1) sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra graduatoria): **p.1**

A-1.2) sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario dall'Amministrazione Comunale **p. 6**

A-2) abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, sfratto per morosità quando sussistono le condizioni di cui al DM del 14/05/2014 (morosità incolpevole), di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale salvo che nei casi di morosità incolpevole. **p. 6**

Le condizioni A1.1 e A1.2 non sono cumulabili tra loro

B-Condizioni economiche

B-1) Nucleo familiare richiedente con ISEE:

ISEE	ISEE	PUNTI
B.1.1 Inferiore o pari al 30% dell'ISEE d'accesso	5.146,20	3
B1.2 Inferiore o pari al 50% dell'ISEE d'accesso	8.577,00	2
B1.3 Inferiore o pari al 70% dell'ISEE d'accesso	12.007,80	1
B1.4 Inferiore o pari al 80% dell'ISEE d'accesso	13.723,20	0,5

I valori inseriti nella colonna ISEE sono suscettibili di modifiche qualora la Regione Emilia Romagna, con proprio atto, modifichi il limite ISEE per l'accesso. Quando questo avviene, la domanda sarà aggiornata d'ufficio.

B-2) Nucleo familiare richiedente residente in un alloggio, con contratto di locazione regolarmente registrato e in corso di validità al momento della presentazione della domanda, il cui canone complessivo riportato nella dichiarazione sostitutiva unica incida:

B-2.1) in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda **p.3**

B-2.2) in misura superiore al 50% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda **p. 4**

N.B. Ai fini della definizione della percentuale di incidenza sarà preso in considerazione esclusivamente il canone di locazione annuo riportato sulla dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso questo non sia presente non sarà attribuito alcun punteggio.

Le condizioni B2.1 e B2.2 non sono tra loro cumulabili

C-Condizioni soggettive

Tutte le condizioni di punteggio di cui al quadro C, ad esclusione di C3, C6 e C7, potranno essere attribuite solo in presenza di almeno una delle condizioni di cui ai quadri A e/o B:

C-1) nucleo familiare richiedente con presenza di :

- | | |
|----------------------|-----|
| C1.1) 1 minore | p.2 |
| C1.2) 2 minori | p.3 |
| C1.3) 3 minori | p.4 |
| C1.4) 4 o più minori | p.5 |

Le condizioni C1.1, C1.2, C1.3, C1.4 non sono tra loro cumulabili

C-2 nucleo familiare richiedente con presenza anagrafica da più di 3 anni alla data della domanda/ultimo aggiornamento di

- | | |
|----------------------------|------|
| C2.1 anziani ultra 65 anni | p. 2 |
| C2.2 anziani ultra 70 anni | p. 4 |
| C2.3 anziani ultra 75 anni | p. 5 |

Le condizioni C2.1, C2.2 e C2.3 non sono cumulabili . In presenza di più condizioni non cumulabili sarà attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

Il punteggio non potrà essere attribuito qualora per il medesimo soggetto lo stesso punteggio sia già stato riconosciuto ad altro nucleo familiare assegnatario.

C.3) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap riconosciuto dall'autorità competente per l'invalidità civile e/o da lavoro. Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap:

C-3.1) il titolare di certificazione di invalidità pari o superiore al 75% **p.2**

C-3.2) presenza nel nucleo familiare di un invalido così come descritto al punto C 3.1) con indennità di accompagnamento o, nel caso di minori, indennità di frequenza **p. 3**

Le condizioni C3.1 e C3.2 non sono tra loro cumulabili per il medesimo soggetto. In presenza di più condizioni non cumulabili sarà attribuito il punteggio più favorevole al

richiedente. Il punteggio non potrà essere attribuito qualora per il medesimo soggetto lo stesso punteggio sia già stato riconosciuto ad altro nucleo familiare assegnatario.

C-4) nucleo familiare richiedente ove nessun componente abbia superato il trentacinquesimo anno d'età alla data della domanda. **p. 2**

Il punteggio non è riconosciuto ai nuclei familiari monogenitoriali

C-5) nucleo familiare composto da più di due anni dalla data di presentazione della domanda da una persona sola con età inferiore a anni 65 **p. 3**

La condizione non sussiste quando altro adulto sia presente anagraficamente allo stesso civico –interno. Fanno eccezione gli iscritti in convivenza anagrafica.

C-6) Nucleo familiare di cittadini italiani emigrati rientrato in Italia a seguito del verificarsi delle condizioni indicate all'art. 3 comma 6 e all'art. 11 della L.R. 14/90 **p. 1**

C-7) Residenza complessiva nel Comune di Castelnuovo ne' Monti del richiedente alla data di presentazione o aggiornamento della domanda:

C-7.1) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 5 anni e fino a 10 anni **p. 3**

C-7.2) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 anni **p. 6**

D-Condizioni di incremento del punteggio ottenuto con le Tabelle A, B e C

D-1) Nucleo del richiedente corrispondente con il nucleo anagrafico costituito da soli anziani ultrasettantacinquenni. **p. 5**

La condizione non sussiste quando siano presenti anagraficamente allo stesso civico – interno altre persone. Fanno eccezione gli iscritti in convivenza anagrafica ed il personale addetto all'assistenza per il quale sussista regolare contratto.

D-2) Nucleo del richiedente corrispondente al nucleo anagrafico, in disagio economico derivante da incidenza del canone d'affitto sul reddito maggiore del 50% e/o ISEEE inferiore al 50% del limite per l'accesso; il nucleo familiare deve essere composto da un solo adulto e uno o più minori. **p.5**

La condizione non sussiste quando siano presenti anagraficamente allo stesso civico-interno altre persone.

D-3) Nucleo del richiedente in condizione di disagio attestata dal competente Servizio Sociale per il quale è dichiarato lo stato d'urgenza al fine di garantire la sicurezza sociale dei componenti del nucleo . **p.5**

La condizione di cui al punto D.3 è cumulabile con le condizioni D-1 e D- 2